

**In caso di attività pericolose per la salute, quali modalità deve seguire l'Azienda per assegnare la dipendente interessata ad altre attività?**

**L'art. 17, comma 3, del CCNL del 20 settembre 2001** è diretto ad adeguare ed a raccordare la preesistente disciplina dell'art. 25 del CCNL 1° settembre 1995 con le disposizioni introdotte dal D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.

In tale contesto va correttamente interpretato il comma 3 dell'art. 17 del CCNL, nel senso che l'introdotta consensualità della lavoratrice madre al temporaneo impiego in altre attività – nell'ambito di quelle disponibili e che comportino minor aggravio psicofisico - non va intesa come il possibile esercizio di un potere di veto, ma rientra in una azione concertata con l'amministrazione per una sua migliore utilizzazione, allontanandola dalla situazione di danno o di pericolo per la gestazione o per la salute.